



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

ORDINANZA DEL SINDACO N.352 del 28.12.2021

ORIGINALE

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 -SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESI I NIDI E SCUOLE D'INFANZIA, PUBBLICI E PRIVATI, UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale, e, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 é stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO del costante aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di dicembre 2021 nel Comune di Lanciano, indice di particolare pericolosità anche alla luce delle ultime evidenze scientifiche e statistiche che hanno registrato una elevata percentuale di casi riconducibili

alla cosiddetta “variante omicron”, maggiormente contagiosa e patogenicità ed in grado di incidere anche sulle condizioni di salute dei più giovani;

EVIDENZIATO, in particolare, che nel Comune di Lanciano, in ordine ai casi di positività al Covid-19 nei comunicati settimanali dell'ASL Lanciano -Vasto -Chieti -Dipartimento di prevenzione SIESP residenti o domiciliati nel Comune:

A) nel periodo dal 6 al 12 dicembre 2021, come cifra assoluta massima, si sono avuti n. 147 nuovi casi positivi al tampone molecolare di cui n. 61 nella fascia d'età tra 0-18 anni ;

B) nel periodo dal 13 al 19 dicembre 2021, sempre come cifra assoluta massima, si sono avuti n. 182 nuovi casi di positivi al tampone molecolare di cui n. 63 nella fascia d'età 0- 18 anni,

C) nel periodo dal 20 al 26 dicembre 2021, sempre come cifra assoluta massima , si sono avuti n. 189 nuovi positivi al tampone molecolare di cui n. 56 nella fascia d'età 0-18 anni ;

VERIFICATO, conseguentemente, ut sopra evidenziato, un'incidenza significativa e preoccupante di nuovi casi positivi al covid 19 presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che il Governo insieme al Ministero della Sanità e dell'Istruzione ha varato in data 24.12.2021 un nuovo protocollo che introduce nuove regole per il ritorno a scuola a gennaio 2022 dopo che saranno terminate le feste natalizie 2021-2022, a seguito dell'elevato numero di contagi giornaliero in Italia che ha superato le 50.000 positività;

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221” Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il, contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” entrato in vigore il 25.12.2021 che ha stabilito, fra l'altro, la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31.3.2022 (art. 1) e disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art. 13);:

EVIDENZIATO che col decreto legge n. 221/2021 è stato messo a disposizione un fondo da 9 milioni di euro per il controllo e l'individuazione del virus e della variante Omicron e grazie a questi fondi sarà potenziato lo screening all'interno delle scuole che rappresentano un forte luogo di contagio per il virus.

PRESO ATTO che la relazione dell'ASL Lanciano – Vasto-Chieti -Direzione Generale prot. 93315U21 del 27.12.2021 con dati al 26.12.2021 contiene un modello previsionale di “alert” sulla base di dati riferiti alla diffusione del virus anche nelle fasce d'età scolare nel territorio comunale e costituisce un'organica base operativa per le decisioni riservate all'autorità locale di una misura restrittiva temporanea;

PRESO ATTO delle comunicazioni sanitarie dell'ASL Lanciano – Vasto-Chieti -Dipartimento di prevenzione SIESP pervenute nel periodo 2 dicembre - 26 dicembre 2021 e depositati in atti sulla presenza costante di nuovi casi di contagio da covid 19;

CONSIDERATA la necessità, in linea col nuovo protocollo varato dal Governo assieme al Ministro della Salute e dell'Istruzione, di sottoporre la popolazione scolastica e prescolastica, i genitori, il personale docente e non docente, allo screening previsto per il prossimo 8 e 9 gennaio 2022 per il controllo e l'individuazione del virus e della variante Omicron e per garantire il rientro lunedì 10 gennaio 2022 in sicurezza a scuola dopo le festività natalizie;

EVIDENZIATO che il “rientro in sicurezza a scuola” è previsto per il prossimo 10 gennaio 2022 secondo le indicazioni nazionali;

CONSIDERATO che i contagi sono avvenuti anche in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente soggetti minori d'età e pertanto rimessi all'altrui tutela, cura e responsabilità, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in setting domestico, tipicamente a carico dei familiari con essi conviventi;

APPURATO, inoltre, con diverse modalità immediate ed anche per le vie brevi, operando senza indugio e con attenzione sostanziale alla Salute altrui e, in particolare, dei giovani in età scolastica e prescolastica tramite interlocuzione diretta ed immediata con le autorità sanitarie locali, che il dato di emergenza virologica da Covid-19, nelle sue varie espressioni (cd. “varianti”), appare in forte crescita e diffusione nel Comune di Lanciano e che questo rende necessario tutelare i seguenti beni primari ex art. 32 Cost.:

1. la Salute umana della persona fisica singola;
2. la Salute umana nell'ambito delle manifestazioni scolastico-sociali tipiche dei giovani;

3. la Salute umana per gli altri soggetti, giovani, maturi ed anziani, che entrino in successivo contatto con soggetti in possibile aggregazione scolastica che possano estrinsecare la propria personalità nella formazione sociale scolastica (o ad essa equiparata), ma nel contempo divenendo strumento inconsapevole di contagio sociale;

CONSIDERATO che il principio di precauzione obbliga le Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità dei rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto;

DATO ATTO, in particolare, che il principio di precauzione deve essere invocato ed applicato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente, imprevedibile ex ante ed extra ordinem, di fronte a un certo pericolo per la salute-incolumità umana;

RITENUTO di dover valutare come primo e primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incomprimibile rispetto ai recessivi (rispetto al primo) valori costituzionali educativi, sociali in senso stretto e alle successive limitazioni aggregative, sociali, associative;

VALUTATO, in fatto e diritto, che il predetto principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito a valutazione di merito, allo stato dei dati presenti ed acquisiti sia in via formale che in via sommaria, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato (tutela della Salute e Vita umana);
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza lancianese e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame rispetto ad un tempo predefinito (inizio e termine di validità ed efficacia della presente ordinanza) delle misure di cui al presente atto, anche alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;

RILEVATA in concreto ed in fatto, a seguito delle motivate premesse, l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

RITENUTO, alla luce degli elementi in fatto e diritto sopra riportati, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della salute delle persone, ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché dell'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;

VALUTATA la necessità, oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti atti a salvaguardare la salute pubblica, prevedendo la sospensione, dal 7 gennaio e fino al 8 gennaio 2022 delle attività in presenza di ogni scuola di ordine e grado comprese quelle d'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati) ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale;

RITENUTO precisare che la suddetta determinazione è considerata misura necessaria ed opportuna, allo stato precauzionale, al fine di prevenire il rischio di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti, all'interno delle scuole di ogni grado e ordine, comprese le scuole d'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia dopo il periodo natalizio;

ATTESO CHE, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone frequentanti le scuole ;

RITENUTO per quanto sopra

- di sospendere, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi proporzionalità, adeguatezza e - precauzione, le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado comprese quelle dell'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati) ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale **per i giorni 7 e 8 gennaio 2022** al fine di consentire la massima partecipazione allo screening previsto per il "rientro in sicurezza a scuola" nelle date del 8 e 9 gennaio 2022,

- di rispettare le disposizioni nazionali urgenti che prevedono lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 a favore della popolazione scolastica e prescolastica, dei genitori e del personale docente e non docente dopo le festività natalizie al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi e garantire il rientro in sicurezza a scuola, a partire dal 10 gennaio 2022;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, sussistenti le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono l'adozione di misure idonee a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, per il protrarsi della situazione in atto e al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus all'interno delle scuole;

SENTITO per le vie brevi il PREFETTO DI CHIETI;

IN VIRTU' dei poteri conferiti dall'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 ed art. 32 della L. n.833/1978, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D. lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate,

dal 7 gennaio al 8 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati) ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, al fine di consentire la massima partecipazione della popolazione scolastica e prescolastica, genitori, personale docente e non docente, allo screening previsto per il "rientro in sicurezza a scuola" dopo le festività natalizie, nei giorni 8 e 9 gennaio 2022,

PRECISA

di rispettare le disposizioni nazionali urgenti previste dal D.L. 221/2021 che prevedono lo svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 a favore della popolazione sopraindividuata, dopo le festività natalizie, al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi e di garantire il rientro in sicurezza a scuola, a partire dal 10 gennaio 2022

AVVISA CHE

fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, la violazione della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Prefettura di Chieti;
 - Dirigenti scolastici istituti comprensivi;
 - Ufficio scolastico provinciale di Chieti;
 - Questura;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;

- Comando della Polizia Locale;
- Dipartimento di prevenzione Asl Lanciano-Vasto-Chieti- SIESP;
- Settore Servizi alla persona - Ufficio Pubblica Istruzione;
- Gestori dei Servizi scolastici di Trasporto, Mensa ed assistenza specialistica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, con riguardo al presente provvedimento, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giovanna SABBARESE

IL SINDACO
Avv. Filippo PAOLINI